

SENATO DELLA REPUBBLICA
——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 27 aprile 2017

813^a e 814^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatori MARINO Luigi e TOMASELLI (*Relazione orale*) (2085)

II. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO (BRINDISI)

(3-03244) (20 ottobre 2016)

ZIZZA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

la riserva naturale di Torre Guaceto è un'area protetta situata nell'alto Salento, a pochi chilometri da Carovigno (Brindisi);

la riserva naturale rappresenta una risorsa inestimabile per le proprie caratteristiche ambientali, paesaggistiche, marine e faunistiche; il consorzio che gestisce l'area ha come obiettivo quello della salvaguarda dell'ecosistema della riserva, per la conservazione delle risorse naturali;

considerato che:

a seguito del decreto di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilasciato il 14 ottobre 2016, la Gpl (Global petroleum limited, società australiana) potrà cercare giacimenti di idrocarburi (petrolio e gas) nel mare italiano, in un'area marina di 745 chilometri quadrati, da Vieste (Foggia) fino a Brindisi;

la VIA riguarda 4 permessi di ricerca, uno dei quali pericolosamente vicino, solo 40 miglia, alla riserva naturale di Torre Guaceto;

nel decreto VIA, si specifica che le tecniche utilizzate sono "2D con air gun e 3D", ovvero tramite bolle d'aria che comprimono l'acqua e il fondale marino;

la Regione Puglia, vari Comuni della provincia brindisina, diverse associazioni ambientaliste, esperti, ricercatori e l'associazione pugliese dei biologi hanno evidenziato il rischio che tali attività danneggino l'ecosistema marino, con particolare riferimento ai cetacei, che risulterebbero la specie più esposta ai pericoli dell'uso della tecnica *airgun*;

i biologi hanno spiegato come l'utilizzo delle trivelle per l'esplorazione dei fondali, nel mare Mediterraneo, comporterebbe perturbazioni degli ambienti marini e delle comunità che le abitano, con tempi di recupero molto lunghi;

considerato inoltre che:

la tecnica *airgun* è stata al centro del dibattito parlamentare durante l'*iter* di approvazione della legge n. 68 del 2015 che inserisce nuove fattispecie di

reati ambientali nel codice penale e, in tale occasione, i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari si sono schierati contro tale tecnica;

il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 145 del 2015 prevede che il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di tutelare la riserva naturale di Torre Guaceto, preservandone l'ecosistema, anche sulla base delle informazioni obbligatorie da parte degli operatori al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 145, anche al fine di scongiurare ogni possibile rischio di compromettere l'area protetta della riserva.

INTERROGAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AUTONOMIA DELLA BASE DELLA MARINA MILITARE DI BRINDISI

(3-03695) (26 aprile 2017) (Già 4-06804) (11 gennaio 2017)

ZIZZA - Al Ministro della difesa - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il sedime della base della Marina militare di Brindisi, fino al 31 dicembre 2016, vedeva presenti principalmente due comandi ben distinti nei compiti e nelle funzionalità e dotati di propria autonomia amministrativa, più la terza divisione navale;

la stazione navale marittima (Maristanav) assumeva le competenze legate alla logistica ed assistenza alle unità navali della base e di transito ove, al suo interno, il SEN (servizio efficienza naviglio) aveva compiti di lavorazioni, anche a programma, di manutenzione delle unità navali di stanza a Brindisi (i "3 Santi": S. Marco, S. Giorgio e S. Giusto) e naviglio minore;

al Maristanav fanno riferimento piccoli enti e comandi locali;

il personale civile coinvolto conta 346 unità e si contraddistingue per l'alto livello di professionalità, sia nei reparti di lavorazione, che nell'area amministrativa;

il personale militare conta invece circa 250 unità di ogni grado;

anche la brigata marina San Marco, con i suoi reggimenti, conta un piccolo nucleo di personale civile con le proprie competenze;

la terza divisione navale comprende le navi Garibaldi (portaerei), i 3 Santi (S. Marco, S. Giorgio, S. Giusto, navi anfibia) e ulteriore naviglio minore (rimorchiatori d'altura e non);

l'attuale configurazione si è avuta in seguito al decreto legislativo che ha previsto la riconfigurazione del comando marina Brindisi in Maristanav Brindisi, che, con ordine del giorno n. 137 del 31 marzo 2014, a firma del capo di Stato maggiore della Marina, ha dotato di autonomia amministrativa il comando stazione navale;

precedentemente al 31 marzo 2014 la base navale era configurata nel seguente modo: comando Marina (con propria autonomia amministrativa) e piccoli enti e comandi annessi; sezione staccata di supporto diretto di

Brindisi dell'arsenale militare marittimo di Taranto (con dipendenza amministrativa dall'arsenale tarantino); reggimento San Marco;

successivamente, a partire dal 1° gennaio 2015, la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi dell'arsenale militare marittimo di Taranto confluiva all'interno del Maristanav, con la denominazione di SEN;

considerato che:

l'"operazione" descritta sganciava dall'arsenale maggiore la realtà industriale navale brindisina che, grazie alla riacquisita autonomia amministrativa del Maristanav, riprendeva con ottimi risultati l'attività produttiva fino ad allora repressa dalle poche risorse destinatele dall'arsenale tarantino;

lo sforzo dello Stato maggiore della Marina, inoltre, riusciva a far arrivare, dopo tanti anni di inascoltate richieste, un nuovo bacino galleggiante a sostituzione del vecchio, ormai pericoloso, e non più efficiente. Si può dire che fin dal primo giorno dal suo arrivo a Brindisi, il bacino, grazie all'impegno del personale civile e militare, non ha avuto un solo giorno di inattività;

bisogna sottolineare che il Maristanav Brindisi, con al suo interno il SEN, è l'unica espressione nazionale di base operativa e manutentiva (con lavorazioni anche a programma). Questa unicità "atipica" grazie al personale civile, militare ed alle risorse utilizzate, ha prodotto strabilianti risultati, apprezzati dal *gotha* dello Stato maggiore della Marina che, a differenza del passato, ha indicato la base navale brindisina quale esempio da seguire;

nel mese di dicembre 2016, sorprendentemente, con il FOM n. 51 del 21 dicembre 2016 (foglio d'ordini), all'art. 1, rubricato "Classificazione amministrativa degli Organismi della Marina Militare", il Maristanav di Brindisi diventa reparto del Maristanav di Taranto;

nello stesso foglio d'ordini viene menzionata, sotto le dipendenze del Maristanav di Taranto, anche la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi (che tra l'altro non esiste più, essendo transitata all'interno del Maristanav Brindisi il 1° gennaio 2015);

la volontà di subordinare la base brindisina a quella tarantina (Taranto di fatto gestirebbe anche le risorse destinate a Brindisi) rischia di vedere declassata la base brindisina;

si fa presente che nessun'altra Maristanav, seppur alle dipendenze amministrative del commissariato di area (Maricommi), è stata declassata ed inserita nell'organico di altra Maristanav;

le nuove disposizioni fissate nel FOM rendono a parere dell'interrogante inutili i milioni di euro spesi in investimenti per la ristrutturazione e gli adeguamenti strutturali e per la sicurezza della base brindisina, nonché vanificano gli sforzi e le centinaia ore di lavoro spese per l'organizzazione della struttura, rendono nulli gli accordi sindacali e le ore di accese e le dure contrattazioni tra organizzazioni sindacali, rappresentanza sindacale unitaria e Stato maggiore della Marina, che avevano portato al mantenimento dei posti di lavoro nella base brindisina e per l'indotto locale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non intenda adottare provvedimenti utili per ripristinare l'autonomia della base militare di Brindisi, al fine di tutelarne il personale civile e l'indotto locale.

INTERPELLANZA SUI CRITERI DI CALCOLO DELL'ISEE PER LE PERSONE SVANTAGGIATE

(2-00319) (4 novembre 2015)

PAGLINI, CATALFO, BOTTICI, PUGLIA, GAETTI, BERTOROTTA, TAVERNA, FUCKSIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la sezione prima del TAR del Lazio, con le sentenze n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015 dell'11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente allargata, motivando che i contributi assistenziali non sono reddito;

con le sue sentenze il Tribunale amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità, stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;

inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l'art. 4, comma 2, lett. *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)"; vale a dire nel reddito complessivo IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);

i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di *handicap* contro il nuovo ISEE, scrivono che le franchigie previste, per tener conto degli assegni di invalidità, non sono idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del "reddito disponibile" tutti i proventi "che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio". Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;

il dispositivo delle sentenze n. 2454 e n. 2458 termina: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato. Salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2014";

in ragione di ciò, l'INPS, in applicazione di detta sentenza è "condannata" ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre previdenze assegnate ai disabili, perché queste non possono e non devono essere considerate come "fonti di reddito";

contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti, in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del massimo organo della giustizia amministrativa, i quali hanno fissato la prima udienza per il 3 dicembre 2015 (giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità). Il 3 dicembre è anche il giorno che il Governo, nel 2013, scelse per presentare il nuovo ISEE che ha ostacolato proprio l'accesso ai servizi delle persone con disabilità;

considerato che:

l'INPS è l'organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;

contrariamente a quanto disposto, l'istituto di previdenza continua, ad oggi, a non dare esecuzione ai dettami delle sentenze del TAR;

a parere degli interpellanti non vi è più motivo o giustificazione da parte dell'INPS di continuare a considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili;

a parere degli interpellanti ciò si configura come manifesta inosservanza del giudicato,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine alla situazione ed adottare gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti, affinché il calcolo dell'ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.